

BGer I 629/00 vom 1. Mai 2001

Bundesgericht, 2001-05-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_I_629_00

FR: TF I 629/00 du 1 mai 2001

IT: TF I 629/00 del 1 maggio 2001

Regeste

Assicurazione per l'invalidità

Erwägungen

E. 1

La Commissione di ricorso ha già ricordato le norme di diritto disciplinanti la revisione di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, precisando in particolare quando una rendita intera possa essere sostituita con una mezza rendita. A questa esposizione si deve fare riferimento quando si osservi che, per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità delle decisioni impugnate in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui esse sono state rese e che i fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo (DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).

E. 2

Ai considerandi della pronunzia di primo grado può essere prestata adesione pure nella misura in cui in concreto ha ritenuto che nel periodo intercorso tra l'epoca della resa della decisione di assegnazione della rendita intera e quella del provvedimento impugnato, con cui la prestazione è stata ridotta alla metà, l'invalidità del ricorrente sia diminuita ad un tasso inferiore ai due terzi. I primi giudici, prendendo a base le affidanti certificazioni della consulente medica dell'amministrazione, fondate sull'insieme della documentazione sanitaria contenuta agli atti, hanno illustrato in modo convincente come all'epoca decisiva della decisione in lite le affezioni lamentate dall'interessato non fossero da oltre tre mesi più di gravità tale da provocare un'incapacità di guadagno che raggiungesse, in occupazioni idonee, l'intensità richiesta dalla legge svizzera per dar diritto all'erogazione di una rendita intera. In sostanza deve essere ritenuto che la situazione di B. _____, in particolare la sua patologia psoriatica, sia migliorata al punto da giustificare la ripresa da parte sua di un'attività lucrativa parziale atta a permettergli di conseguire un reddito escludente un'invalidità pari almeno ai due terzi. A ciò nulla muta la documentazione medica prodotta con il gravame a questa Corte. Chiamata a pronunciarsi al riguardo, la consulente medica dell'amministrazione ha dichiarato di mantenere le precedenti conclusioni nel senso che al momento decisivo del provvedimento amministrativo litigioso le condizioni di salute del ricorrente erano migliorate in misura tale da escludere il persistere di una limitazione dell'idoneità lavorativa giustificante l'erogazione di una rendita intera. Per quel che riguarda poi gli atti sanitari successivamente trasmessi dal ricorrente, essi sfuggono al controllo giudiziario del Tribunale federale delle assicurazioni nell'ambito della presente procedura, poiché concernono senza eccezione una situazione posteriore a quella esistente alla data giuridicamente rilevante della resa del provvedimento in lite. Il giudizio commissionale non può pertanto che essere tutelato.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.